



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.641/T/18.40 del 18 dicembre 2018

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

OGGETTO: Il T.A.R. Lazio respinge definitivamente il ricorso dell'U.Na.Dis. e dirigenti area 1 che rivendicavano anche i posti di funzione riservati per legge alla dirigenza penitenziaria.

Cari Colleghe e Colleghi,

faccio seguito alle precedenti note di questa Segreteria nazionale a riguardo¹, con le quali Vi ho informati che il Si.Di.Pe. si era costituito in giudizio quale controinteressato con Atto di intervento *ad opponendum* - nell'ambito del ricorso n. R.G. 15700/2016 presentato al T.A.R. di Roma dall'U.Na.Di.S. e da diversi Dirigenti A1 contro il Ministero della Giustizia, che rivendicavano i posti di funzione legittimamente riservati alla Dirigenza Penitenziaria, per comunicarVi che, il T.A.R. del Lazio (dopo aver a suo tempo respinto con Ordinanza n. 01548/2017 REG.PROV.CAU. n. 15700/2016 REG.RIC. l'istanza cautelare, peraltro a suo tempo impugnata dall'U.Na.Di.S. al Consiglio di Stato che non ritenne di sospendere gli atti impugnati con Ordinanza N. 02969/2017 REG.PROV.CAU.-N. 04091/2017 REG.RIC.) con l'allegata Sentenza n. 12158/2018 REG.PROVV. COLL. e n. 15700/2016 REG.RIC. del 28/11/2017, depositata il 13/12/2018, ha definitivamente rigettato il ricorso in argomento. Il T.A.R. ha accolto le tesi difensive del SI.DI.PE. ed ha riconosciuto la specificità della carriera dirigenziale penitenziaria.

Si tratta di una decisione a lungo attesa, posto che l'udienza di merito si era svolta il 28 Novembre del 2017 e che, quindi, i giudici del T.A.R. di Roma, hanno a lungo meditato sulla delicata controversia in discussione, prendendosi oltre un anno di tempo per depositare la Sentenza.

¹ Note Si.Di.Pe. Prot. n.586/T/17.30 del 22 luglio 2017, Prot. n.561/T/17.10 del 27 marzo 2017 e n. 562/T/17.10 del 29 marzo 2017

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Vi segnalo che l'autorevole pronunciamento giurisdizionale interviene, peraltro, in un momento particolare nel quale si ipotizza la possibilità che la carriera dirigenziale penitenziaria confluisca nei ruoli dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, come indicato alla pag. 16 delle "Linee Programmatiche" diramate dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con la nota n. 0341897.U Prot. del 06/12/2018, inviate per conoscenza anche a questa organizzazione sindacale. Su questa ipotesi è opportuno, comunque, attendere la fine dei lavori della Commissione costituita dall'Amministrazione Centrale per verificare la praticabilità della così detta "Dirigenza unica" nonché la composizione del Tavolo di Lavoro² che dovrebbe essere nominato entro questo mese di dicembre e l'esito dello studio di fattibilità delle relative proposte, oltre che di quella sinteticamente delineata nelle suddette Linee programmatiche, che a quest'ultimo tavolo di lavoro dovrebbero essere demandate.

Per il momento prendiamo atto di questo importante risultato del Si.Di.Pe., che dimostra di essere, ancora una volta, il sindacato delle azioni serie e concrete a tutela dei dirigenti penitenziari. ...e se non siete ancora iscritti rompete ogni indugio e fatelo subito!

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

² composto dal Vice Capo del Dipartimento, dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse, dal Direttore Generale della Formazione e da un pari numero di esperti, rappresentanti delle due categorie dirigenziali interessate.

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583

Pubblicato il 13/12/2018

N. 12158/2018 REG.PROV.COLL.

N. 15700/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15700 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Unadis Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., Bonfiglioli Marco, Cecconi Immacolata, De Paolis Stefania, Ferrero Laura, Irrera Giuseppa, Lafratta Paolo Walter, Marchiandi Claudio, Massa Anna Rosaria, Massa Patrizia, Monetini Settimio, Rallo Nicolo' Maurizio, Reho Armando Giuseppe, Schiattone Domenico, Taraschi Catia, Trisi Fiammetta, Uccheddu Liliana, Valenzi Francesca Romana, Vanni Fabio, Venezia Angela, Campione Antonio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Izzo e Linda Cilia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cacciabue Fabrizio, Porcino Antonino, Frontirre Francesco, Ricca Stefano, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Si.Di.Pe. - Sindacato Direttori Penitenziari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Ingrosso, con domicilio eletto presso lo studio Franz Russo in Roma, via Giuseppe Mercalli n.13;

per l'annullamento

- del d. m. del 22 settembre 2016 concernente l'individuazione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 54 del CCNL 21 aprile 2006, dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'Amministrazione penitenziaria;

- del d. m. 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali dell'Amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale;

e, con motivi aggiunti,

- degli interPELLI relativi agli incarichi dirigenziali pubblicati il 9 gennaio 2017 sul sito del Ministero della giustizia, nella parte in cui questi non sono destinati anche ai dirigenti Area 1;

-della nota DAP 61594 del 21 febbraio 2017, con cui è stata dichiarata aperta la procedura per il conferimento di incarichi superiori in applicazione del d. m. 22 settembre 2016, nella parte in cui sono esclusi i dirigenti di Area I e non consente a questi ultimi dirigenti di presentare la propria candidatura per le posizioni oggetto di interpello;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'atto di intervento ad opponendum di Si.Di.Pe. - Sindacato Direttori Penitenziari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2017 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe l'Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, unitamente a venti dirigenti di Area 1 dell'Amministrazione Penitenziaria, hanno chiesto l'annullamento del decreto ministeriale 22 settembre 2016 concernente l'individuazione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 54 del CCNL, sottoscritto il 21 aprile 2006, dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'Amministrazione Penitenziaria e del decreto ministeriale 22 settembre 2016, recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 15 febbraio 2006 n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione Penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto legislativo della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, provvedimenti pubblicati entrambi sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2016, n. 20.

Questi i motivi dedotti in diritto: violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. n. 84/2015, del d. m. 2.3.2016, dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 63/2006, violazione dei

principi di efficacia e buon andamento dell'Amministrazione ex art. 97, Cost., irragionevolezza e illogicità manifesta.

Nel premettere che con d. m. 2 marzo 2016 sono stati individuati presso il DAP gli uffici di livello dirigenziale non generale con indicazione dei posti di funzione da conferire, nell'ambito di ciascun ufficio, indifferentemente ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti di Area 1, per un totale di 29 posti presso l'Amministrazione centrale, di 33 posti presso i PRAP e di 4 posti presso le scuole di formazione, lamentano che con i provvedimenti del 22 settembre in impugnativa sono stati, invece, ripartiti rigidamente i posti come sopra individuati tra le due categorie di dirigenti e, segnatamente, dirigenti penitenziari e dirigenti di Area 1, risultando assegnati a questi ultimi 29 posti complessivi tra amministrazione centrale (n. 7, di cui 3 altamente specialistici) e amministrazioni periferiche (22), mentre ai primi tutti i 37 posti rimanenti (elevati a 41 a seguito del d. m. 22 settembre 2016 che ha modificato il numero di uffici dirigenziali non generali presso 4 PRAP, già individuato con il d. m. 2 marzo 2016), oltre agli uffici espressamente riservati presso gli istituti Penitenziari.

La rigida ripartizione, come risultante sia dalle distinte tabelle allegate ai decreti in impugnativa, sia dai criteri utilizzati per la graduazione delle funzioni dirigenziali (e, segnatamente, ai sensi dell'art. 54 del CCNL per la dirigenza di Area 1 e dell'art. 24, T.U. pubblico impiego, da un lato, e dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 63/2006, dall'altro) avrebbe comportato una illegittima compressione dei posti disponibili per i dirigenti di Area 1, che si sono visti revocare gli incarichi in atto con possibilità di partecipare ad un ridotto numero di interPELLI per l'assegnazione dei nuovi incarichi (29 e non 70), in violazione del d.P.C.M. 84/2015 e del d.m. 2 marzo 2016, siccome non prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 63/2006.

Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato gli atti d'interpello con cui è stato dato concreto avvio alle procedure selettive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia presso il DAP, nella parte in cui non sono ricomprese tutte le posizioni individuate nel precedente d. m. 2 marzo 2016, indistintamente destinate ai dirigenti di Area 1 e ai dirigenti penitenziari, ponendo, invece, ad interpello le sole posizioni dirigenziali indicate dal d. m. 22 settembre 2016 concernente l'individuazione dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'amministrazione penitenziaria, censurandoli per illegittimità in via derivata.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell'intimato Ministero della giustizia, che ha eccepito l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse alla impugnativa di atti privi di effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dei ricorrenti e, comunque, nel merito, l'infondatezza delle esposte doglianze.

Non si sono, invece, costituiti in giudizio gli intimati controinteressati, Cacciabue Fabrizio, Porcino Antonino, Frontirre Francesco, Ricca Stefano.

Ha spiegato, altresì, atto di intervento ad opponendum Si.Di.Pe. – Sindacato dei Direttori Penitenziari, in qualità di soggetto maggiormente rappresentativo del personale appartenente al ruolo della dirigenza penitenziaria, per eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato solo a taluno dei controinteressati, e, nel merito, l'infondatezza dei motivi introdotti.

La Sezione, con ordinanza n. 1548/2017 del 29 marzo 2017, ha respinto l'istanza cautelare introdotta con l'atto per motivi aggiunti, per la seguente motivazione: *“RITENUTO che nessun pregiudizio grave ed irreparabile sembra derivare dall'attuazione dei gravati provvedimenti organizzatori, che si innestano nel solco della disciplina già recata dalle norme di settore, istitutiva di due distinti ruoli dirigenziali, peraltro caratterizzati da un diverso regime*

giuridico, i cui posti di funzione erano già, per altrettanto, specificamente distinti; CONSIDERATO che tali osservazioni sono rafforzate, vieppiù, da quanto riferito nella memoria di costituzione dall'Avvocatura erariale circa il già intervenuto conferimento (solo in alcuni casi, in corso di perfezionamento) degli incarichi dirigenziali ai ricorrenti; RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, tenuto anche conto che le considerazioni di cui sopra inducono, altresì, a non ritenere fornite di apprezzabile fumus boni juris le dedotte censure; RITENUTO, tuttavia, di compensare le spese della presente fase;”.

Il Consiglio di Stato, Quarta Sezione, con ordinanza n. 2969/2017 emessa nella camera di consiglio del 13 luglio 2017, ha disposto la sollecita fissazione della causa in pubblica udienza.

Quindi, in vista della trattazione del ricorso nel merito, le parti hanno depositato memorie e repliche; alla pubblica udienza del 28 novembre 2017, la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

Il Collegio deve dare atto, in via preliminare, che in data 25 maggio 2017 la ricorrente, sig.ra Ucheddu, ha depositato atto di rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a., per la conseguente declaratoria di estinzione, nei propri confronti, del giudizio che, invece, prosegue nei confronti degli altri ricorrenti.

Sempre in via preliminare, il Collegio non ritiene di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dirigenti penitenziari, come sollecitato da Si.Di.Pe., interveniente ad opponendum, stante l'infondatezza del ricorso, come già anticipato dalla Sezione nella sede cautelare.

Per la medesima ragione, ritiene il Collegio di poter prescindere dall'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura erariale, sotto il profilo della carenza di interesse.

Come esposto brevemente in fatto, è controversa la decretazione emanata dal resistente Ministero della giustizia nel settembre del 2016 con cui, nel portare a compimento il generale riassetto organizzativo del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria, attraverso l'individuazione, rispettivamente, dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'Amministrazione Penitenziaria, da un lato, e dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione Penitenziaria, dall'altro, sarebbe stata erroneamente sottratta ai Dirigenti di Area 1 (tra cui gli odierni ricorrenti in uno con l'Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato) la possibilità di accedere indifferentemente agli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale non generale come individuati con precedente decreto ministeriale (del marzo 2016) sia presso l'Amministrazione centrale che presso le articolazioni territoriali dell'Amministrazione penitenziaria.

Lo scrutinio delle censure mosse con il ricorso e i motivi aggiunti avverso tale determinazione e i conseguenti atti di interpello, presuppone un, sia pure sintetico, inquadramento normativo nella cui cornice si è sviluppato il processo di riorganizzazione del Ministero della Giustizia.

Occorre, innanzitutto precisare che al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono addette due distinte categorie dirigenziali, sia per natura giuridica che per funzioni, individuati in due separati ruoli organici: 1) i dirigenti contrattualizzati, la cui disciplina si ricava dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e di cui è prevista una dotazione organica di 29 unità; 2) i dirigenti penitenziari, caratterizzati, invece, dal rapporto di lavoro di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 2, legge 27 luglio 2005, n. 154: "*Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*", che ha

istituito tale dirigenza, poi disciplinata con il d. lgs. 15 febbraio 2006, n. 63: *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005 n. 154”*, la cui dotazione organica è di n. 300 unità (cfr. Tab. E, art. 16, commi 1 e 9, d.P.C.M. 84/2015).

Ed invero, il legislatore ha ritenuto di disciplinare diversamente una categoria di dirigenti, quelli penitenziari, che, pure appartenenti all'apparato statale e, in specie, a quello ministeriale, si distinguono per la peculiarità delle funzioni ai medesimi affidati come bene evidenziate con la legge delega del 2005 sopra richiamata e che, giusta deroga sancita anche dall'art. 3, d.lgs. 165/2001, rimangono assoggettati dal proprio ordinamento.

In particolare, preme evidenziare che, tra i criteri direttivi indicati con la legge delega del 2005 per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, è stata enucleata l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria (art. 1, lett. f), legge 154/2005).

In attuazione della delega in parola, è giunto il decreto legislativo del 2006, sopra richiamato, che, all'art. 2, ha delineato le funzioni dirigenziali, specificando che *“La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.”*; all'art. 9, poi, ha stabilito che per l'individuazione dei relativi posti di funzione si sarebbe provveduto con appositi decreti ministeriali, sulla base delle indicazioni elencate al secondo comma, lettere a-d, (riferite al numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati; del personale assegnato; della misura delle risorse materiali gestite; della

complessità di gestione); precisando, ulteriormente, al comma 4, che: *“Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di impedimento o assenza, è assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo.”*; quindi, all’art. 10, ha specificato, alle lettere a-c del comma 3, i criteri di conferimento degli incarichi, (risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati; attitudini e capacità professionali del funzionario; natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire).

Rileva il Collegio le evidenti differenze circa lo status giuridico delle due categorie dirigenziali che riguardano, innanzitutto, il regime del conferimento degli incarichi, regolato per la dirigenza penitenziaria sulla base degli artt. 7, 10 e 14, d. lgs. n.63/2006, mentre, per la dirigenza contrattualizzata, è disciplinata dall’art. 19 del d. lgs. n. 165/01; le differenze di status si riverberano, anche sul versante del trattamento economico dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico, che, allo stato, risulta equiparato a quello dei dirigenti della Polizia di Stato, mentre, per la dirigenza contrattualizzata, il trattamento economico è disciplinato ai sensi del decreto legislativo n.165/01, secondo il canone della onnicomprensività, distinto in una parte fissa e una variabile, legata al risultato. Aggiungasi che al differente status giuridico consegue anche la differente competenza in sede giurisdizionale (che, per la dirigenza penitenziaria è propria della giurisdizione amministrativa, mentre, per quella di Area 1, della giurisdizione ordinaria), fondata sulla diversità della normativa di riferimento per le due differenti categorie dirigenziali: la dirigenza contrattualizzata di Area 1 è disciplinata dall’articolo 23 del decreto n. 165/01, mentre il ruolo dei dirigenti penitenziari è posto dal decreto legislativo n. 63 in capo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con carattere di specialità.

Nel delineato contesto normativo è intervenuta la riforma dell’apparato amministrativo del Ministero della giustizia, giusta d.P.C.M. 15 giugno 2015, n.

84, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”, che ha sostituito il preesistente Regolamento di organizzazione di cui al d.P.R. 6 marzo 2001 n. 55, rideterminando la struttura di ciascun Dipartimento in modo da ottimizzare le risorse umane, razionalizzarne l’impiego attraverso una ridefinizione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto ministeriale in attuazione delle norme di *spending review*. In particolare, quanto al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, il processo di riorganizzazione ha comportato la drastica riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali sia di livello generale (che da 25 sono passate a 16 unità), sia di livello non generale (che da 501 sono passate a 300 unità), senza che, però, da tale operazione di razionalizzazione delle risorse strumentali si possa inferire in alcun modo anche una modifica del differente regime giuridico del personale dirigenziale, come sopra tratteggiato. Quindi, in attuazione del citato d.P.C.M. n. 84/2015 (art. 16, commi 1 e 2), sono stati ridefiniti i posti di funzione dirigenziale del DAP con il decreto ministeriale 2 marzo 2016 che ha individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale, con definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 63/2006.

Il citato decreto 2 marzo 2016, nel sostituire il sopra richiamato decreto ministeriale del 27 settembre 2007, ha individuato, nelle Tabelle A1, A2, A3, i nuovi posti di funzione dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali dell’Amministrazione penitenziaria, tracciandone il contingente numerico riferito a ciascun ufficio dirigenziale, con un generico riferimento sia ai dirigenti di istituto penitenziario che ai dirigenti di Area 1. Ed è proprio la

formulazione, come ora evidenziata, ad essere addotta dai ricorrenti a supporto della tesi della indistinta possibilità di accesso a tutti i posti di funzione per le due categorie dirigenziali, che da ciò inferiscono l'illegittimità dei decreti del settembre 2016 in impugnativa, con cui, invece, si è proceduto ad una distinta individuazione degli incarichi dirigenziali, diversificati per le due categorie dirigenziali.

Tale tesi, tuttavia, non convince, dovendo, pur sempre, farsi riferimento, per i fini in parola, alla sostanziale differenza tra i due ruoli dirigenziali, già evidenziata dalle norme di rango primario, senza che, nell'ambito di una complessiva operazione di ristrutturazione dell'articolazione amministrativa, possa ritenersi consentita anche una modifica del diverso regime giuridico sostanziale del personale dirigenziale proprio dell'amministrazione penitenziaria.

Osserva il Collegio che è proprio lo stesso decreto del marzo 2016 a smentire la ricostruzione normativa posta a base delle dedotte censure, avendo il resistente Ministero fatto buona applicazione delle norme di legge di cui sopra si è dato cenno, confermando la necessità di provvedere, sia pure in un unico contesto attuativo, alla individuazione dei posti di funzione da conferire ai dirigenti penitenziari, “*nonché*” alla individuazione degli incarichi da attribuire ai dirigenti contrattualizzati, rinviando, giusta quanto enunciato all'art. 3, a successivi decreti da adottarsi per individuare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale; ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i posti di funzione da conferire, nell'ambito degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione, ai dirigenti con incarico superiore; e per individuare, altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il

grado delle funzioni dirigenziali penitenziarie, e, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 55 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, l'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'Amministrazione.

E' evidente che il preciso riferimento alle diverse fonti di rango legislativo non ha una funzione meramente enunciativa, ma sottolinea la diversa rilevanza che la legge assegna alle funzioni svolte dalle due categorie dirigenziali in argomento, declinate innanzitutto attraverso una differente modalità di conferimento dei rispettivi incarichi che, per questa ragione, non può che spiegarsi in distinti ambiti di posti di funzione.

I ridetti decreti del 22 settembre 2016 si inquadrano, pertanto, nel solco dei principi generali enunciati dalle norme di rango legislativo, e ribaditi anche dai decreti attuativi, avendo, rispettivamente, individuato, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 54 del CCNL sottoscritto il 1 aprile 2006, l'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'Amministrazione Penitenziaria e individuato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 15 febbraio 2006 n. 63, i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione Penitenziaria e definito, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del predetto decreto legislativo, la diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale.

Si è data, dunque, attuazione a quanto enunciato a livello programmatico con il decreto del marzo 2016, definendo, con il primo provvedimento, i posti di funzione da attribuire ai dirigenti contrattualizzati nell'ambito della dotazione organica di 29 unità del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; e, con il secondo decreto, individuando gli incarichi di livello dirigenziale non

generale ad incarico superiore nel numero di 45 e tutti gli altri posti di funzione nel numero di 265, espressamente ritenuti riservati ai dirigenti penitenziari dal decreto legislativo n. 63/2006.

Ritiene il Collegio che la distinta ripartizione dell'assetto organizzativo quanto a incarichi da conferire alle due diverse categorie dirigenziali, trova una piena corrispondenza con le peculiari funzioni che il legislatore ha riconosciuto essere svolte dai dirigenti penitenziari, tanto da ritenerne l'assoluta infungibilità, come declinata all'art. 9, comma 4, del sopra citato d. lgs. n. 63/2006, che, per il caso di impedimento o assenza, prevede lo svolgimento delle relative funzioni da altro funzionario "dello stesso ruolo".

Per tutte le esposte considerazioni, appare, pertanto, inconciliabile la pretesa dei ricorrenti di poter accedere indifferentemente a tutti i posti di funzione da ricoprire a seguito della riorganizzazione del DAP, tenuto anche conto delle difficoltà operative, che invece deriverebbero ove venissero accolte le loro istanze, legate alle differenti modalità di conferimento degli incarichi previste per le due diverse categorie dirigenziali, come sopra evidenziate.

In conclusione, il giudizio deve essere dichiarato estinto nei confronti della sig.ra Uccheddu, dandosi atto del rituale atto di rinuncia al ricorso; per il resto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

-dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della sig.ra Uccheddu;

-per il resto, li respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, forfetariamente liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila), da ripartirsi in parti uguali tra le parti resistenti costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Donatella Scala

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO